Bur n. 106 del 06/08/2026

(Codice interno: 588883)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 93 del 31 luglio 2026

Stagione venatoria 2026/2027. Limitazione dell'esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza, nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Vengono decretate limitazioni all'esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova.

Il Presidente

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*" di recepimento della L. n. 157/1992 ed in modo particolare l'art. 17, comma 1;

VISTA la DGR n. 346 del 13 maggio 2026 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Calendario per l'esercizio venatorio nella Regione del Veneto per la stagione 2026/2027;

RICHIAMATI i precedenti DPGR n. 111 del 19 agosto 2013, n. 120 dell'11 agosto 2014, n. 131 del 13 agosto 2015, n. 101 del 16 agosto 2016, n. 121 del 21 ottobre 2016, n. 118 del 19 luglio 2017, n. 93 del 31 luglio 2018, n. 116 del 20 agosto 2019, n. 70 del 10 luglio 2020, n. 126 del 20 agosto 2021, n. 72 del 30 agosto 2022, n. 76 del 22 agosto 2023, n. 71 del 13 agosto 2024 e n. 43 del 29 luglio 2025 con i quali sono state introdotte, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, particolari limitazioni all'esercizio venatorio lungo talune canalette lagunari ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova, in accordo con il Magistrato alle Acque (oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia), al fine di contenere la pressione venatoria ivi segnalata;

PRESO ATTO del positivo riscontro da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia trasmesso con prot. n. 24185 del 3 luglio 2026, a supporto della riproposizione della specifica regolamentazione anche per la stagione 2026/2027;

DATO ATTO che la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria ha verificato che sussistano le condizioni per riproporre, anche per la stagione venatoria 2026/2027, la regolamentazione già adottata per l'ultima stagione venatoria con DPGR n. 43 del 29 luglio 2025 avuto riguardo alle canalette lagunari di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova;

RITENUTO pertanto di stabilire, anche per la stagione venatoria 2026/2027, che l'esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova, sarà consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni:

a. l'esercizio venatorio sarà consentito nelle giornate di domenica, a partire dalla terza domenica di settembre sino al 31 gennaio 2027 compreso;
b. l'esercizio venatorio potrà essere svolto esclusivamente da appostamenti individuati dall'Ente territorialmente competente ovvero dall'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE - sedi territoriali di Padova e Venezia e istituiti dall'Ambito Territoriale Caccia (ATC) territorialmente competente. Non potranno essere presenti più di tre cacciatori per appostamento ed è fatto divieto di esercizio venatorio in forma vagante;
c. la caccia potrà essere svolta esclusivamente da cacciatori iscritti all'ATC che ne abbiano fatto preventiva richiesta al medesimo prima dell'avvio della stagione venatoria. L'ATC, nel rispetto delle limitazioni di cui al presente Decreto, formerà l'elenco dei cacciatori aventi diritto all'esercizio della caccia lungo le canalette nel corso della stagione venatoria;
d. il cacciatore autorizzato ad esercitare la caccia lungo le canalette non potrà, nella stessa giornata in cui avrà un appostamento in assegnazione, esercitare l'attività venatoria in altre aree dello stesso ATC né, limitatamente ai cacciatori iscritti all'ATC VE5 "Lagunare Venezia", in alcun altro ATC;
e. l'assegnazione dell'appostamento ai cacciatori inseriti negli elenchi di cui sopra verrà effettuata dall'ATC che, a tal fine, si avvarrà di un sistema di sorteggio pubblico periodico, con il controllo dell'Ente territorialmente competente

ovvero dall'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE - sedi territoriali di Padova e Venezia;

f. non potranno essere utilizzate munizioni di tipo "over 100.200" o di analoga potenza;

RITENUTO inoltre di stabilire, anche per la stagione venatoria 2026/2027, che l'attività venatoria esercitata nei luoghi e con le modalità di cui sopra, terminerà alle ore 12.00;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che nel corso della stagione venatoria 2026/2027 l'esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova, sarà consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni:

   a. l'esercizio venatorio sarà consentito nelle giornate di domenica, a partire dalla terza domenica di settembre sino al 31 gennaio 2027 compreso;
   b. l'esercizio venatorio potrà essere svolto esclusivamente da appostamenti individuati dall'Ente territorialmente competente ovvero dall'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE - sedi territoriali di Padova e Venezia e istituiti dall'Ambito Territoriale Caccia (ATC) territorialmente competente. Non potranno essere presenti più di tre cacciatori per appostamento ed è fatto divieto di esercizio venatorio in forma vagante;
   c. la caccia potrà essere svolta esclusivamente da cacciatori iscritti all'ATC che ne abbiano fatto preventiva richiesta al medesimo prima dell'avvio della stagione venatoria. L'ATC, nel rispetto delle limitazioni di cui al presente Decreto, formerà l'elenco dei cacciatori aventi diritto all'esercizio della caccia lungo le canalette nel corso della stagione venatoria;
   d. il cacciatore autorizzato ad esercitare la caccia lungo le canalette non potrà, nella stessa giornata in cui avrà un appostamento in assegnazione, esercitare l'attività venatoria in altre aree dello stesso ATC né, limitatamente ai cacciatori iscritti all'ATC VE5 "Lagunare Venezia", in alcun altro ATC;
   e. l'assegnazione dell'appostamento ai cacciatori inseriti negli elenchi di cui sopra verrà effettuata dall'ATC che, a tal fine, si avvarrà di un sistema di sorteggio pubblico periodico, con il controllo dell'Ente territorialmente competente ovvero dall'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE - sedi territoriali di Padova e Venezia;
   f. non potranno essere utilizzate munizioni di tipo "over 100.200" o di analoga potenza;

3. di stabilire che l'attività venatoria esercitata nei luoghi e con le modalità di cui al punto 2, terminerà alle ore 12.00;

4. di fare salve le Ordinanze emanate dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (già Magistrato alle Acque) ai fini della sicurezza della navigazione;

5. di fare salvo, altresì, quanto previsto dal Calendario venatorio approvato con DGR n. 346 del 13 maggio 2026, purché non in contrasto con il presente decreto;

6. di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa ricorso straordinario di cui al capo III del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Stefani